Schema di Convenzione ex art. 15 della Legge 241/1990

attuativa della Convenzione quadro approvata con D.C.M. n. 22 del 30 settembre 2015

tra la

Città metropolitana di Roma Capitale

e il

Comune di Guidonia Montecelio

per la collaborazione istituzionale nella attività di bonifica di discariche abusive sulle arterie stradali e relative aree di pertinenza, di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, ubicate all'interno del territorio comunale.

Città Metropolitana di Roma Capitale, (nel seguito denominata anche "**CMRC**"), con sede legale in Roma, Via IV Novembre n.119, Cap 00187, (Codice Fiscale 80034390585 – Partita IVA 064441005), rappresentata dal Direttore delll'HUB2 "Sostenibilità territoriale" – Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" Ing Paolo Emmi domiciliato per la carica presso la suindicata sede

E

Comune di Guidonia Montecelio, (nel seguito denominata anche "**Comune**"), con sede legale in Piazza Giacomo Matteotti, 20 - 00012 Guidonia Montecelio (RM), rappresentato dal Sindaco Avv. Mauro Lombardo domiciliato per la carica presso la suindicata sede

VISTI:

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" e, in particolare, il comma 44, lett. d) dell'art. 1, che attribuisce alle Città metropolitane le funzioni fondamentali in materia di viabilità e mobilità, che devono essere assicurate in compatibilità e coerenza alla pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano e le funzioni fondamentali in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente;

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. "*Nuovo codice della strada*";

il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada*";

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 15 "*Accordi fra pubbliche amministrazioni*", secondo il quale le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. recante "*Norme in materia ambientale*" e, in particolare, l'art. 192, che dispone il divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, e il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee, e gli artt. 197 e 198 che enumerano rispettivamente le competenze delle province e dei comuni;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale che individua nell'Ente la sede istituzionale idonea per l'esercizio coordinato, con la Regione Lazio e con gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all'attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell'ambiente e alle relazioni sociali e culturali - disciplina e regola i rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti sul territorio;

in particolare l'art. 32 dello Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale rubricato "*Accordi, convenzioni ed altre forme di collaborazione tra la Città metropolitana e gli organismi del territorio metropolitano*" che prevede la possibilità di stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con gli organismi del territorio metropolitano, per lo svolgimento di funzioni, servizi o specifiche attività;

la Deliberazione n. 22 del 30 settembre 2015 del Consiglio metropolitano che approva lo schema di convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano (che viene qui recepita e riproposta);

PREMESSO CHE:

la citata legge n. 56/2014 indica, tra i suoi princìpi, quello di favorire l'avvio di forme di collaborazione tra gli Enti che sono parte costitutiva della Città metropolitana e, per quanto specificamente indicato nell'art. 1, comma 11, indirizza, tra l'altro, le Città metropolitane a disciplinare, mediante i propri statuti, i rapporti tra tali Enti ed i Comuni del territorio metropolitano, prevedendo forme di organizzazione e di esercizio in comune delle funzioni metropolitane e comunali, eventualmente differenziate per aree territoriali, anche attraverso il ricorso a strumenti quali l'avvalimento, mediante convenzione, o la delega per l'esercizio di specifiche funzioni;

tra le funzioni fondamentali attribuite dalla medesima legge alla Città metropolitana sono da considerare particolarmente rilevanti, per i fini che qui occupano, quelle a cui si riferisce il comma 44 lettera c) del citato art. 1, che prevede la "strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici" e "l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano", precisando che, "d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

CONSIDERATO CHE:

diversi tratti delle strade appartenenti al patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale sono ubicati all'interno del territorio del Comune di Guidonia Montecelio;

è ormai sempre più frequente l'abbandono di notevole quantità di rifiuti lungo le predette strade provinciali e relative pertinenze che costituiscono al contempo degrado ambientale e pericolo per la circolazione e la sicurezza dei veicoli;

gli artt. 197 e 198 del D. Lgs. 156/2006 disciplinano le competenze di province e comuni assegnando rispettivamente alle province un ruolo di programmazione, controllo e impulso del recupero e dello smaltimento dei rifiuti e ai comuni compiti operativi;

l'articolo 14 "*Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade*" del D.lgs. 285/1992, prevede, fra gli altri, l'obbligo per gli enti proprietari di effettuare la pulizia delle strade e delle relative pertinenze;

l'art. 183, comma 1, lett. b-ter) n.4 "rifiuti urbani" del D. Lgs. 152/2006 stabilisce che i rifiuti stradali sono assimilabili a rifiuti solidi urbani e, pertanto, di competenza comunale;

la recente giurisprudenza ha messo in evidenza che in coerenza con il principio generale di leale cooperazione tra Amministrazioni pubbliche e nella ripartizione di competenze in materia di gestione dei rifiuti fra gli enti pubblici territoriali, spetta alla Città metropolitana di Roma Capitale, quale ente proprietario la "pulizia" delle strade e delle loro pertinenze, che consiste negli oneri della raccolta e del trasporto, mentre il conferimento in discarica è posto a carico del Comune territorialmente competente nel cui ambito i rifiuti in questione sono stati prodotti (*Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana con le sentenze n. 395 e n. 396/2020*);

l'art. 7 del Codice dei contratti pubblici D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii introduce il principio di auto-organizzazione amministrativa, riconoscendo alle pubbliche amministrazioni la facoltà di ricorrere al principio di cooperazione tra Stazioni Appaltanti o gli Enti concedenti per l'esecuzione di lavori e la prestazione di beni e servizi, nel rispetto della normativa nazionale e del diritto dell'Unione Europea;

in osservanza a quanto previsto dall'art. 7 del sopra citato D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, la cooperazione nella erogazione del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, attività che

costituisce oggetto di competenza concorrente tra la Città Metropolitana di Roma Capitale e i Comuni ricadenti nel suo territorio, rappresenta un'opportunità strategica al fine di garantire una gestione più efficace, sostenibile e integrata del ciclo dei rifiuti, nonché per il conseguimento di obiettivi di maggiore efficienza, efficacia ed economicità;

l'art. 2 comma 9-bis del DL 95/2025 convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118 *"Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali"* prevede "*(Per agli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall'articolo 142, comma 12-ter, in misura non superiore al 10 per cento, e dall'articolo 208, comma 4, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale)";*

ATTESO che la presente convenzione attuativa ha lo scopo di gestire correttamente ed adeguatamente la bonifica delle arterie stradali metropolitane oggetto di abbandono incontrollato dei rifiuti attraverso forme di collaborazione tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il Comune di Guidonia Montecelio;

RITENUTO necessario, per quanto sopra evidenziato, addivenire, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, alla predisposizione di uno schema di convenzione attuativa tra Città metropolitana di Roma Capitale e il Comune di Guidonia Montecelio per regolare i rapporti reciproci in relazione alle operazioni di bonifica di discariche abusive sulle arterie stradali e relative aree di pertinenza, di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, ubicate all'interno del territorio comunale;

Città Metropolitana di Roma Capitale, con Determinazione R.U n. ___ del Direttore dell'HUB2 "Sostenibilità territoriale" – Dipartimento II "Viabilità e Mobilità", ha approvato lo schema di Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per disciplinare i rapporti tra i due Enti;

Il Comune di Guidonia Montecelio, con deliberazione di Giunta municipale n. ___del_____, ha approvato lo schema di Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per disciplinare i rapporti tra i due Enti;

DATO ATTO CHE la presente convenzione attuativa, a norma del richiamato art. 15 comma 1 della Legge 241/1990, è da sottoscriversi con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s, del medesimo D.lgs., ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità, ai sensi dello stesso art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990;

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti reciproci in relazione all'esecuzione delle operazioni di bonifica (raccolta, trasporto, conferimento in impianto autorizzato) di discariche abusive sulle arterie stradali e relative aree di pertinenza, di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale, ubicate all'interno del territorio del Comune di Guidonia Montecelio, ogni qualvolta se ne renda necessario e nei limiti delle disponibilità di bilancio al momento del verificarsi delle necessità di intervenire.

Art. 2 – Obblighi del Comune

1. Il Comune di Guidonia Montecelio, in qualità di Ente territorialmente competente, si impegna:
 a) a redigere la stima economica degli interventi suddivisa tra raccolta e trasporto (a carico di CMRC) e smaltimento (a carico del Comune) inviandola a CMRC (ai referenti dei Servizi Viabilità e Polizia Metropolitana individuati) per la dovuta condivisione ed autorizzazione;
 b) a ad auto-organizzare - mediante affidamento a terzi e/o esecuzione in proprio - il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti abbandonati in modo indiscriminato lungo le arterie metropolitane da soggetti ignoti di cui all'art. 1;
 c) a documentare il regolare conferimento in discarica e a trasmettere la documentazione a CMRC ai fini del rimborso delle quote di competenza come indicate al successivo Art.4.

Art. 3 – Obblighi di CMRC

1. CMRC, in qualità di ente proprietario della strada, si impegna:
 a) a condividere la stima economica degli interventi e autorizzare il Comune ad affidare il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti abbandonati in modo indiscriminato lungo le arterie metropolitane da soggetti ignoti di cui all'art. 1;
 b) a stanziare e impegnare in favore del Comune, preliminarmente all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti da parte del Comune, le risorse finanziarie della quota parte di competenza relativa alla raccolta e trasporto in discarica, sulla base del preventivo di spesa acquisito dal Comune stesso. Resta a carico dell'affidatario del Servizio di individuare i siti convenzionati idonei al conferimento dei rifiuti raccolti;
 c) a liquidare al Comune, al termine delle operazioni di raccolta, trasporto e smaltimento, come specificatamente documentate ai sensi del precedente Art.2, quanto di propria competenza relativamente alle operazioni di raccolta e trasporto in discarica dei rifiuti previo sopralluogo della polizia metropolitana che verifichi l'effettiva realizzazione dell'intervento di bonifica;
 d) ad approvare eventuali interventi non contemplati, ma necessari.

Art. 4 – Aspetti finanziari

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione
 a) CMRC impegna le somme necessarie per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti in impianto autorizzato sulla base del preventivo di spesa acquisito dal Comune
 b) Il Comune di Guidonia Montecelio accerta in entrata le somme per le attività di competenza di CMRC ed impegna in favore dell'affidatario, da essa individuato, le somme complessive per il Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento in discarica dei rifiuti;
 c) CMRC liquida al Comune le somme di relativa competenza inerenti le attività di raccolta e trasporto in discarica.

Art. 5 – Durata e recesso

1. La presente Convenzione ha durata di due anni decorrenti dalla data di stipula.
2. Le parti possono recedere anticipatamente rispetto alla scadenza, previa comunicazione a mezzo PEC da inoltrare all'altra parte.

Art. 6 – Prescrizioni generali per i Soggetti pubblici

1. Il Servizio tecnico competente di CMRC e il Comune di Guidonia Montecelio concordano l'inizio e la fine delle attività di bonifica oggetto della presente convenzione e sovrintendono alle operazioni di bonifica eseguite dall'affidatario del Servizio, indicando un responsabile diretto del Comune e di CMRC.
2. Durante la rimozione dei rifiuti CMRC garantisce il transito, la scorrevolezza e la sicurezza del

traffico veicolare lungo le strade provinciali, mediante apposizione di segnaletica prevista dalla normativa vigente in materia, salvo casi di comprovata necessità.

3. Le Parti si impegnano altresì a:
 a) cooperare nell'ambito delle rispettive competenze a dare piena attuazione alla presente Convenzione;
 b) svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
 c) tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate;
 d) monitorare e rilevare eventuali criticità che potrebbero compromettere il regolare svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le parti si impegnano a garantire la riservatezza su dati e informazioni di cui siano venuti a conoscenza per le attività del presente accordo secondo le previsioni della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. 196/2003).

Art. 8 – Referenti e comunicazioni

1. Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra, relativa al presente atto, dovrà essere inviata nei modi e nei termini di legge ai rispettivi indirizzi PEC. Sia il Comune di Guidonia Montecelio che la Città metropolitana di Roma Capitale si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni successiva variazione di indirizzo, sollevando l'altra parte da ogni responsabilità per eventuali mancate comunicazioni.
2. Nell'ambito della presente Convenzione i referenti sono:
 - per CMRC - Dipartimento II *Viabilità e Mobilità*:
 email: dir.viabilita@cittametropolitanaroma.it
 PEC: viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it
 - per il Comune - Area VIII Ambiente, Attività Estrattive, Patrimonio, SUAP:
 email: ambiente@comune.guidoniamontecelio.rm.it
 PEC: protocollo@pec.guidonia.org

Art. 9 – Foro competente

1. Il Foro competente per ogni controversia insorgente fra le parti è quello di Roma.

Per la Città metropolitana di Roma Capitale
Il Direttore dell'HUB2 "Sostenibilità territoriale" – del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità"
Ing Paolo Emmi

Per il Comune di Guidonia Montecelio
Il Sindaco Avv. Mauro Lombardo